

Note aggiuntive al documento sullo Psicologo Scolastico

Il Gruppo di lavoro sullo Psicologo Scolastico ritiene utile aggiungere due ulteriori note di approfondimento al documento “Istituzione della figura professionale di Psicologo Scolastico Documento sul DDL S2613” del 10.09.17.

Nota 1

Pag. 4, punto a), tema “dipendenza dello psicologo dal Dirigente Scolastico”.

In riferimento all’art. 2 “Modalità operative” e a quanto riportato nel commento al punto a: *“Il collocare lo Psicologo Scolastico alle dipendenze del Dirigente Scolastico potrebbe rappresentare una criticità. Per svolgere adeguatamente l’attività professionale, riteniamo sia utile che lo Psicologo non sia collocato in tale situazione di dipendenza, essendo in questo caso il Dirigente al contempo il committente ed un attore rilevante del contesto in cui si lo Psicologo si troverebbe ad operare. Si potrebbe invece ipotizzare che lo Psicologo dipenda dall’Ufficio Scolastico Regionale in modo tale che il suo committente sia esterno all’istituzione scolastica in cui egli interviene. A tal proposito val la pena di sottolineare che nel precedente DDL 2338 sullo stesso tema, tale dipendenza dal Dirigente Scolastico non era prevista.”*

si segnala che anche il documento dell’EFPA (2010) “Education, Training, Professional Profile and Service of Psychologists in the European educational system” sottolinea che l’autonomia è da considerarsi un elemento che permette agli Psicologi Scolastici di offrire servizi di qualità e, di conseguenza, l’autonomia dei SPS (School Psychological Services) rispetto alle scuole o ad altre agenzie deve essere garantita (anche tramite le condizioni di impiego degli Psicologi Scolastici). Tale principio viene richiamato ad esempio nei seguenti tre passaggi del documento EFPA:

p.35

“Most European SPS work according to the following principles:

...4. Neutrality and autonomy in the educational system being essential in order to avoid role conflicts. “

p.44.

“As “autonomy” has an impact on the quality of SP’s (School Psychology) work, employment conditions can facilitate or confine professional practice. Autonomy is of major importance for SPS quality in order to be able to act in the best interest of students and in order to contribute to adequate resolutions of problems.”

p.45

“A SP employed by a head master in a school risks professional autonomy for the benefit of a secure working place. Thus expectations of head masters may have a significant influence on SP’s practice, if SPs have no legally guaranteed autonomy in the educational system.”

Nota 2

Pag. 6, punto b), tema “percorso formativo per lo psicologo scolastico”

In riferimento all' Art 5 "Titoli di accesso" e a quanto riportato nel commento al punto b): " *Occorre associare alla creazione di un nuovo profilo professionale, come quello dello Psicologo Scolastico, un nuovo percorso formativo, chiaramente identificato in termini di "Psicologia Scolastica", su cui occorre realizzare ulteriori approfondimenti*", si segnala che è auspicabile che tale percorso formativo sia in linea con standard internazionali di formazione degli psicologi scolastici e, fra i possibili documenti su cui potranno essere effettuati tali approfondimenti, segnaliamo il documento ISPA in materia di standard per la formazione degli psicologi scolastici (International School Psychology Association [ISPA] (2014). The Accreditation of Professional Training Programs in School Psychology).

Gruppo di lavoro: Stefano Cacciamani, Emanuela Confalonieri, Sergio Di Sano, Beatrice Ligorio, Paola Perucchini, Assunta Zanetti.

Coordinatori: Emanuela Confalonieri e Stefano Cacciamani

Mercoledì, 29.11.17